

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI**

**Prima Sezione Civile**

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| - dr.ssa Maria Rosaria Cultrera | - Presidente -             |
| - dr.ssa Marianna Lopiano       | - Consigliere -            |
| - dr. Pasquale Serrao d'Aquino  | - Consigliere - Relatore - |

**DECRETO**

nel procedimento iscritto al **R.G. N. 2319/2016 V.G.** (precedentemente iscritta al R.G.A.C. N. 5680/2016) ed avente ad oggetto reclamo 182 bis l.f. proposto con ricorso depositato il 2.12.2016 per la revoca del decreto adottato ai sensi dell'art. 182 bis L.F. del Tribunale di Nola del 17.11.2016 di omologa di accordo di ristrutturazione del debito

tra

**L'ASSOCIAZIONE CONFEDERCONTRIBUENTI**, con sede nazionale in Roma alla Via Sardegna, 29 e sede legale in Tremestieri Etneo (CT) alla Via Carnazza, 81, con Codice fiscale 05018820877, in persona del Presidente nazionale pro tempore, dr. Carmelo Finocchiaro, nato a Catania il 16.07.1962 e residente in Mascalucia alla Via G. Marconi n. 70, quale associazione a tutela dei singoli soci delle imprese socie del CIS (dichiarate fallite), rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Italia (C.F. TLICCT69H48C351S; pec: concetta.italia@pec.ordineavvocaticatania.it);

-RECLAMANTE-

e

**CIS - CENTRO INGROSSO SVILUPPO CAMPANIA GIANNI NAPPI - S.P.A.** in forma abbreviata "CIS S.P.A." (di seguito più semplicemente "CIS" o la "Società"), avente sede legale in Napoli alla via Via Paolo Emilio Imbriani n. 30 ed operativa in Nola, Località Boscofangone presso l'Edificio Servizi Lotto D1 dell'Interporto di Nola, con capitale sociale € 26.008.819,20, interamente versato e sottoscritto, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Napoli al n. 305784 del Repertorio Economico Amministrativo e alla Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese con Codice Fiscale e Partita IVA 01316130630, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Cav. Giovanni Punzo (C.F. PNZGNN37E03F839A), nato a Napoli il giorno 3 maggio 1937, domiciliato in Napoli alla Via Petrarca n. 40, Parco Ruffo, e dell'Amministratore Delegato Dott. Sergio Iasi (C.F. SIASRG58A23H703L), nato a Salerno

(SA) il 23 gennaio 1958, domiciliato in Milano alla Via F. Turati n. 7, difesa e rappresentata, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, come da procura in calce alla presente memoria difensiva, dall'Avv. Francesco Gianni (C.F. GNNFNC51B09H199R; pec: francesco.gianni@pec.gop.it), Prof. Avv. Francesco Fimmanò (C.F. FMMFNC68H19F839Y; pec: francescofimmano@pec.dirittoitalia.it), Avv. Matteo Gotti (C.F. GTTMTT74E28H501I; pec: matteo.gotti@pec.gop.it), Avv. Luca Jeantet (C.F. JNTLCU76A06L219F; pec: lucajeantet@pec.ordineavvocatitorino.it), e dall'Avv. Martina Romani (C.F. RMNMTN82C41G491D; pec: martina.romani@pec.gop.it), con elezione di domicilio, agli effetti del presente reclamo, presso lo studio del Prof. Avv. Francesco Fimmanò in Napoli (80143) al Centro Direzionale, Isola E2, Palazzo Futura, Sc. B.

-RESISTENTE-

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 2.12.2016 e notificato il 16.1.2017 l'Associazione Confedercontribuenti ha proposto reclamo innanzi alla Corte d'Appello di Napoli avverso il decreto con cui il 17.11.2016 il Tribunale di Nola ha omologato l'accordo ex art. 182 bis l.f. di ristrutturazione della C.I.S. S.p.a. epigrafato, dichiarando inammissibile l'opposizione proposta dall'associazione medesima.
2. In data 13.09.2016, C.I.S. S.p.A. ha depositato presso il Tribunale di Nola il ricorso ex art. 182 bis l.fall. (cfr. ricorso cfr. sub doc. 1) per ottenere l'omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito (cfr. sub doc. 2 produzione del CIS, depositata presso il Tribunale di Nola, in uno con i documenti ivi allegati, e con l'integrazione del 1.10.2016 con relativi allegati tutti indicati in foliaro).
3. In data 3.11.2016 l'Associazione Confedercontribuenti, allegando di agire a tutela dei soci di 5 imprese socie del C.I.S. s.p.a. dichiarate fallite, ha proposto opposizione all'accordo di ristrutturazione del debito.
4. Il Tribunale con decreto depositato il 17.11.2016 ed iscritto nel registro delle imprese il 18.11.2016, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, in quanto:
  - a) in violazione dell'art. 82 c.p.c., l'opposizione non è stata sottoscritta da difensore munito di mandato; la successiva integrazione della procura alle liti, pervenuta sei giorni dopo il deposito (dell'atto di opposizione), in data 9 novembre 2016 (e dunque oltre i termini di 30 giorni dall'iscrizione del registro delle imprese dell'accordo), non risulta idonea a sanare l'evidenziata inammissibilità;
  - b) non risulta indicato un interesse qualificato all'opposizione all'omologa del concordato.

4.1. Si è costituito il C.I.S. chiedendo rigettarsi il reclamo, domandando anche la condanna alla responsabilità aggravata della parte reclamante.

4.2. A seguito di istanza di anticipazione di udienza, la Corte all'udienza dell'8.2.2017 si è riservata la decisione.

Va precisato in via preliminare, che la precedente decisione è emessa in forma di decreto come indicato dalle *Sezioni Unite* della Cassazione con *Sentenza n. 26989 del 2016*, in virtù del richiamo dell'art. 182 bis, comma 5 all'art. 183 l.f.

5. Il reclamo è tempestivo, in quanto depositato il 2.12.2016 (prima iscritto al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi e poi a quello della Volontaria Giurisdizione), nei quindici giorni (art. 182 bis l.f.) dall'iscrizione nel Registro delle Imprese del decreto di omologa avvenuta il 18.11.2016.

5.1. Va premesso che risultano infondati tanti gli argomenti della reclamante, secondo cui il provvedimento impugnato sarebbe viziato, perché avente ad oggetto una procedura (relativa all'omologa dell'accordo di Interporto Campano s.p.a.), diversa da quella nella quale avrebbe proposto opposizione (omologa dell'accordo del C.I.S. s.p.a.), tanto l'eccezione della reclamata, che eccepisce l'omessa allegazione del decreto di omologa ex art. 182 bis l.f. del della s.p.a. "CIS".

E' versato in atti, infatti, il decreto di omologa relativo al proc. N. 2/2016 che riguarda il CIS-CENTRO INGROSSO SVILUPPO CAMPANIA GIANNI NAPPI - S.P.A., per cui la Corte può esaminare la correttezza di tale decreto di omologa e nel quale si fa riferimento, rigettandola, all'opposizione della parte reclamante. E' irrilevante se sia stato notificato alla parte reclamante l'uno o l'altro decreto, essendosi considerato il reclamo comunque tempestivo.

6. Andando ad esaminare il merito del reclamo, esso non può trovare accoglimento per più ragioni.

6.1. La reclamante si duole, in primo luogo, del rilievo di tardività dell'opposizione formulato dal Tribunale di Nola.

Il Tribunale ha rilevato che il ricorso era stato depositato dalla parte personalmente il 3.11.2016 e solo sei giorni dopo era stata depositata la procura alle liti conferita al difensore.

Il ricorso originario, quindi, era inammissibile perché proposto di persona dalla parte (che aveva delegato un terzo per il suo deposito), senza aver conferito mandato ad alcun legale.

Inoltre, muovendo dal condivisibile presupposto che, nell'ottica di tutela dell'affidamento dell'opponente, il termine per impugnare l'accordo di ristrutturazione dovesse decorrere dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese di tutti i documenti relativi all'accordo medesimo (il 4.10.2016), il Tribunale ha osservato che la sanatoria prevista dall'art. 182 c.p.c. con efficacia retroattiva - dedotta dalla parte in virtù del successivo deposito della procura - non possa trovare applicazione nell'ipotesi dell'atto sottoscritto personalmente dalla parte.

Entrambi i rilievi vanno condivisi.

6.2. Non è ammissibile la difesa personale della parte in tale giudizio.

Occorre ricordare che a i sensi dell'art. 82 c.p.c. <<Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo>>. Per dirimere ogni dubbio sulla necessità di difesa tecnica in tale giudizio (peraltro non contestata dal reclamante), occorre ricordare che in ipotesi non dissimili da quella in esame, come quella della costituzione del commissario giudiziale in sede  di omologa del concordato preventivo, la Corte di  legittimità (Sez. 1, n. 18987 del 16/09/2011), ne ha ritenuto la necessità, con conseguente imprescindibile nomina del difensore..

IL CASO . IT

Il ricorso in opposizione depositato il 3.11.2016 era pertanto inesistente e, come tale, non sanabile (cfr. per ipotesi meno gravi di difformità dell'atto rispetto al modello legale Sez. 2, n. 6332 del 18/07/1987, secondo cui <<L'attività professionale posta in essere dal procuratore extra districtum in violazione dell'art. 82 comma terzo cod. proc. civ. e 5 della legge professionale forense, in difetto perciò dello ius postulandi, è giuridicamente inesistente e come tale il vizio assoluto che inficia tale attività non può essere sanato neppure con la Costituzione della controparte>>; v. anche Cass. 1848/1987, la quale dichiara giuridicamente inesistente il ricorso alla Corte d'appello, per la delibazione di sentenza del tribunale ecclesiastico in materia matrimoniale, ove sottoscritto personalmente dalla parte, precisando che tale inesistenza << invalida l'intero procedimento e la sentenza che l'abbia definito non è suscettibile di sanatoria, nemmeno sulla base di un successivo atto di costituzione a mezzo di procuratore, il quale può valere come nuovo ricorso introduttivo, ove ne abbia i requisiti e venga portato a conoscenza dell'altra parte in modo idoneo all'instaurazione del contraddittorio>>.

La diversa ipotesi, nella quale, secondo orientamento di legittimità (Sez. 2, n. 22043 del 22/11/2004), in caso di costituzione personale della parte innanzi al Giudice di Pace, si veri-

fica un'ipotesi di nullità rilevabile d'ufficio e non dovrebbe quindi escludersi una possibilità di sanatoria, opera esclusivamente per tale tipologia specifica di giudizio, nel quale, a determinate condizioni la parte può agire in giudizio personalmente, e soprattutto, nella quale le norme (art. 316 c.p.c.) prevedono espressamente che la parte possa formulare anche oralmente le proprie domande.

La palese divergenza tra il caso anzidetto e la procedura di accordo di ristrutturazione preclude l'applicabilità del citato enunciato nella fattispecie in esame.

6.3. Venendo al secondo argomento, il collegio condivide la conclusione del Tribunale secondo cui la successiva costituzione dell'opponente per il tramite del procuratore non ha potuto sanare retroattivamente il ricorso.

L'art. 182 bis c.p.c., nella sua formulazione attuale, trova applicazione, infatti, nelle ipotesi nelle quali il difensore (avvocato abilitato) introduca il giudizio con una procura nulla e non nella diversa ipotesi di atto processuale redatto direttamente dalla parte e successivamente ratificato dal difensore. La norma, infatti, nella sua formulazione attuale prevede che il giudice conceda termine per sanare il <<vizio che determina la nullità della procura al difensore>>, presupponendo, quindi, che l'atto sia stato redatto dal difensore e che la procura conferitagli sia viziata. La norma è poi estensibile anche all'ipotesi della mancanza di procura, posto che la norma prevede immediatamente dopo che «il giudice assegna alle parti un termine perentorio [...] per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa». Nel menzionare fra i rimedi il rilascio della procura, e non solo la sua rinnovazione, il nuovo comma 2 inequivocabilmente equipara la mancanza della procura alle liti alla sua invalidità. Tuttavia, altro è l'atto del difensore abilitato a difendere in giudizio privo di procura altro è l'atto redatto personalmente dalla parte non abilitata.

Tale profilo già rende infondato il reclamo, essendo l'opposizione correttamente stata considerata come tardiva.

7. Ancora più rilevante, tuttavia, è il difetto di interesse ad agire dell'opponente.

Correttamente afferma il Tribunale che la Confedercontribuenti (a cui alcuni soci hanno conferito procura speciale: Anna Ambrosio, che dichiara di agire quale socia della società "Som-mella s.r.l."; Avenia Giuseppe, che dichiara di agire quale rappresentante, ex art. 2468, V comma, c.c., degli eredi della signora Erman Concetta socia della società "Albano 2 s.r.l."; Ma-rio Federico, che dichiara di agire quale socio della società "Scintilla s.r.l."; Pisano Massimi-

liano, che dichiara di agire quale socio della società "Infinity s.r.l.") difetta del necessario requisito dell'interesse ad opporsi all'omologa dell'accordo di ristrutturazione, da cui discende la mancanza di legittimazione a proporre reclamo avverso il provvedimento di omologa.

Tali soggetti, infatti, non sono soci del C.I.S., ma soci della società fallite che vi hanno aderito. Essi, pertanto, sarebbero in ipotesi portatori di un interesse (del tutto astratto) di mero fatto, e non di un interesse giuridico **che deve essere concreto e attuale**.

Peraltro, a fronte del rilievo del Tribunale dell'assenza di tale interesse, il reclamo non fornisce alcun chiarimento a riguardo, continuando l'associazione a dare come scontato che essa (o i soci che hanno conferito procura speciale) ne siano portatori.

In ogni caso né l'associazione, né gli associati quali soci delle società fallite aderenti al C.I.S., hanno legittimazione all'opposizione.

L'art. 182 bis, infatti, non legittima qualunque soggetto a proporre opposizione, ma solo chi abbia un interesse giuridico protetto ex art. 100 c.p.c., consistente in un concreto pregiudizio che possa derivare dall'accordo di ristrutturazione omologando, che deve essere puntualmente allegato nell'atto di opposizione, assumendo in tal modo una posizione giuridicamente qualificata.

La stessa dottrina ha riconosciuto necessaria per l'opposizione la dimostrazione dell'attualità del pregiudizio che il terzo, che si definisce "interessato", potrebbe subire dall'attuazione dell'accordo concluso dal debitore con i creditori aderenti, precisando che: a) deve trattarsi di un pregiudizio cui il curatore dell'eventuale successivo fallimento avrebbe potuto porre almeno in parte rimedio con l'esercizio della revocatoria fallimentare; b) e che *<<deve comunque riguardare posizioni e interessi di stretta natura patrimoniale, idonee ad essere inquadrate o a trasformarsi, con adeguata immediatezza, in diritti di credito, suscettibili di essere efficacemente fatti valere nei confronti del debitore e suscettibili di essere compromessi dagli atti di disposizione che il debitore ha previsto nell'accordo stipulato con i creditori aderenti, attraverso, quindi una dimostrazione da parte del terzo del pregiudizio che potrebbe derivare dalla esenzione dalla revocatoria fallimentare o dai reati fallimentari nel caso di successivo fallimento>>*.

La giurisprudenza di merito ha poi escluso la legittimazione dei soci ad opporsi all'accordo di ristrutturazione "il socio di società di capitali non ha alcun interesse, né legittimazione, ad opporsi all'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dalla società ai sensi dell'articolo

182 bis, legge fallimentare. L'interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell'ente (e quindi della propria quota) è, infatti, tutelabile esclusivamente con strumenti interni di carattere societario e non implica la legittimazione a denunciare in giudizio atti esterni, quali il compimento di negozi giuridici stipulati dalla società la cui validità, anche qualora ne venga sostenuta la radicale nullità, resta contestabile solo dalla società stessa. L'interesse del socio ad opporsi all'omologa dell'accordo di ristrutturazione non è nemmeno configurabile con riferimento agli effetti dell'omologa di esenzione degli atti esecutivi dell'accordo dalla revocatoria fallimentare, posto che le azioni revocatorie fallimentari incidono solo sull'efficacia relativa dei singoli atti a favore della massa dei creditori, senza che alcun vantaggio, neppure indiretto, sia ravvisabile a favore del socio" (Trib. Bologna, 17 novembre 2011 in Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6716 - pubb. 12/12/2011).

Ancora, occorre ricordare che riguardo alla sentenza di fallimento, già la S.C. aveva affermato che è legittimato a proporre opposizione all'omologa del concordato preventivo, rientrante nella categoria dei soggetti "interessati", il creditore non dissenziente che sia stato assente o non sia stato convocato all'adunanza o non ammesso al voto <<<prospettando l'interesse diretto e attuale al giudizio, in riferimento al trattamento loro riservato dalla proposta>>. (Sez. 1, n. 13284 e n. 13285 del 26/07/2012). Allo stesso modo riguardo alla dichiarazione di fallimento, <<per stabilire se l'ex amministratore di società dichiarata fallita abbia interesse, ai sensi dell'art. 18 legge fall., a proporre opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento della società, occorre accertare se, per aver rivestito tale carica, il soggetto abbia ricevuto o possa ricevere in futuro un pregiudizio specifico - di qualsiasi natura e, quindi, anche solo morale - dalla dichiarazione di fallimento. Tale accertamento, che deve essere svolto in concreto, è demandato al giudice di merito>> (Sez. 1, n. 7943 del 25/08/1997 ).

A completamento di tale quadro, va riferito che già questa Corte d'Appello, con sentenza del 7 luglio 2013, ha affermato che l'interesse che, in base all'articolo 18 L.F., consente ai soggetti diversi dal debitore di proporre reclamo contro la sentenza che dichiara il fallimento, è quello riconducibile alla previsione dell'articolo 100 c.p.c. e deve, dunque, trattarsi di un interesse giuridicamente rilevante, consistente nella minaccia di un pregiudizio scaturente direttamente dal provvedimento emesso, concreto e meritevole di tutela giuridica a fronte degli effetti giuridici, anche riflessi o diffusi, conseguenti al fallimento. (Nel caso di specie, la Corte ha negato l'interesse al reclamo dei dipendenti dell'impresa fallita per il pregiudizio loro derivante dal fallimento a causa del diverso trattamento previdenziale e assistenziale).

Infine, si è anche sostenuto che qualora l'accordo di ristrutturazione dei debiti non produca alcuna modificazione negativa o depauperamento del patrimonio del debitore, i creditori estranei non subiscono alcun pregiudizio dalla previsione della dilazione dei loro crediti a fronte della remissione o della postergazione accettata dai creditori aderenti. In tale ipotesi, pertanto, i creditori estranei non possono ritenersi legittimati, per mancanza di interesse, a proporre opposizione alla omologazione dell'accordo. (Appello Napoli 01 dicembre 2014.)

Da tutto ciò emerge che sia in base alla qualità soggettiva dei reclamanti, sia per le carenze di allegazione di qualsiasi concreto pregiudizio derivante dall'accordo, non appare provata la loro legittimazione ad opporsi all'accordo.

#### 8. Domanda di responsabilità aggravata.

Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., non sussistendo né elementi di prova di una malafede dell'opponente, né tanto meno di una colpa grave alla luce delle motivazioni di rigetto in precedenza espresse.

9. Il regime delle spese segue la soccombenza, secondo gli scaglioni di competenze professionali previsti per la V.G.

10. Al rigetto integrale del reclamo segue anche l'obbligo ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* delle T.U. delle spese di giustizia (d.p.r. n. 115/2002) di versamento di un importo pari a quello dovuto per l'impugnazione.

#### **P.Q.M.**

La Corte di Appello, come sopra composta così provvede definitivamente pronunciando sul reclamo ex 182 bis L.F. proposto nel procedimento iscritto al R.G. N. 2319/2016 V.G. (GIÀ R.G. N. 5680/2016) ed avente ad oggetto, reclamo 182 bis l.f. con ricorso depositato il 2.12.2016 per la revoca del decreto ai sensi dell'art. 182 bis L.F. del Tribunale di Nola del 17.11.2016 di omologa di accordo di ristrutturazione del debito

tra

**L'ASSOCIAZIONE CONFEDERCONTRIBUENTI,**

**-RECLAMANTE-**

e

**CIS - CENTRO INGROSSO SVILUPPO CAMPANIA GIANNI NAPPI - S.P.A.**


**-RESISTENTE-**

1. rigetta il reclamo;

2. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. della parte resistente;
3. condanna L'ASSOCIAZIONE CONFEDERCONTRIBUENTI, in persona del suo legale rappresentante alla rifusione delle spese di giudizio in favore di CIS - CENTRO INGROSSO SVILUPPO CAMPANIA GIANNI NAPPI - S.P.A., che liquida in € 2.800,00 per competenze, oltre spese generali 15%, IVA e Cassa Previdenza come per legge;
4. dichiara la parte reclamante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto in virtù della stessa impugnazione;

Così deciso in Napoli, il 8.2.2017

Il Consigliere estensore  
(dr. Pasquale Serrao d'Aquino)



Il Presidente  
(dr.ssa Maria Rosaria Cultrera)



IL CASO.it

